

DETERMINA N. 8/21/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA WELCOME ITALIA S.P.A. NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS IN MATERIA DI PENALI PER DISSERVIZI E DEGRADI DI SERVIZI BITSTREAM

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”);

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA l’istanza del 20 ottobre 2020 ed acquisita in data 21 ottobre dall’Autorità, con numero di protocollo 433356, con la quale la società Welcome Italia S.p.A. (nel seguito “*Welcome*”) ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell’art. 23 del *Codice* e del *Regolamento* del nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. (nel seguito “*Telecom*” o “*TIM*”) avente ad oggetto “*Penali Assurance – disservizi e degrading Servizi Bitstream e NGA 2018 -2019*”;

VISTA la nota del 3 novembre 2020, protocollo 457135, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “*la Direzione*”) ha convocato Welcome e TIM (nel seguito “*le Parti*”) in udienza per il giorno 3 dicembre 2020 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTE le note del 26 novembre e del 27 novembre 2020, protocollo 499382 e 503215, con cui, rispettivamente, Welcome e Telecom hanno depositato le proprie memorie di replica;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTO il verbale di udienza del 3 dicembre 2020, nel corso della quale l’Autorità, invitato ritualmente le *Parti* a compiere un tentativo di conciliazione, ha assegnato alle stesse il termine di tre mesi per l’avvio di un percorso negoziale;

VISTA altresì la nota del 11 gennaio 2021, protocollo 10682, con cui la Direzione ha sospeso i termini del procedimento per consentire alle *Parti* di svolgere tentativi di conciliazione;

VISTA la nota del 25 giugno 2021, protocollo 281731, con cui Welcome ha comunicato all’Autorità la rinuncia all’istanza, chiedendo l’archiviazione del procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’art. 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell’istanza previsti all’art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L’archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Welcome Italia S.p.A. e TIM S.p.A.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

IL DIRETTORE
Giovanni Santella